

N. R.G. 13140/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Quarta Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Tassone
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **13140/2014** promossa da:

FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR (C.F. 82004870018), con il patrocinio dell'Avv. FIORIO VALENTINO e dell'avv. FIORIO PAOLO MARIO SILVIO (FRIPMR72M26L219J), elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO EMANUELE II, 24 TORINO presso i difensori.

ATTORE/I

contro

MANGANO ANTONINO, titolare dell'omonimo studio tecnico (C.F. 02735940013), con il patrocinio dell'Avv. CARPINELLI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA ROSSINI 2 COLLEGNO presso il difensore.

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.



MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I. Premessa.

Ritiene anzitutto il Tribunale di dover premettere: 1) che con atto di citazione ritualmente notificato la FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR proponeva opposizione al decreto ingiuntivo per Euro 61.751,86 ottenuto da MANGANO ing. Antonino a titolo di pagamento di proprie prestazioni professionali; 2) che in particolare la FONDAZIONE in via preliminare eccepiva il difetto di competenza, giurisdizione o comunque l'improponibilità / inammissibilità o la carenza di interesse ad agire di ogni domanda proposta dal convenuto in opposizione, stante la pattuizione della clausola compromissoria contenuta in tutte le convenzioni a suo tempo stipulate con il Presidente della FONDAZIONE; nel merito contestava in ogni caso la fondatezza delle pretese attoree, chiedendo comunque il rigetto della domanda e la revoca del decreto ingiuntivo opposto; 3) che si costituiva in giudizio MANGANO ing. Antonino, contestando le allegazioni avversarie, chiedendo il rigetto dell'opposizione ed anche invocando l'applicazione al caso di specie del disposto di cui all'art. 2041 c.c.; inoltre espressamente chiedeva che qualora il Tribunale adito avesse riscontrato, come richiesto da parte opponente, *"l'estraneità della FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR nei confronti del credito vantato dal convenuto opposto, riscontrata la personale responsabilità del legale rappresentante, in riferimento alla data di stipula degli atti, sig. Architetto Ippolito Calvi di Borgolo, condannarlo a risarcire l'intero danno causato all'ing. Antonino MANGANO, corrispondente alla somma di Euro 61.751,86, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, oltre alla rivalutazione monetaria, dalla domanda all'effettivo saldo"*; 4) che, sciogliendo la riserva assunta all'esito della prima udienza, il Giudice, ritenuto opportuno rimettere la causa in decisione, alla luce della formulata *exceptio compromissi*, prima ancora di coltivare ulteriore e dispendiosa attività processuale, ivi compresa la chiamata del terzo (v. ordinanza 16.12.2014, da intendersi nella presente sede integralmente richiamata), fissava udienza di precisazione delle conclusioni; 5) che all'udienza del 20.10.2015 le parti precisavano le conclusioni ed il Tribunale tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.

II. In via preliminare.

In via preliminare ritiene il Tribunale di dover evidenziare che in sede di precisazione delle conclusioni, con foglio a parte, il difensore di parte opposta non si è limitato a precisare le proprie domande ed appunto le proprie conclusioni ma ha svolto delle difese, in una sede che non è quella propria, per cui tali difese devono essere considerate inammissibili; inoltre sempre in sede di precisazione delle conclusioni nonché in sede di comparsa conclusionale parte opposta ha formulato una ulteriore eccezione di nullità della clausola compromissoria in quanto non autorizzata dalla Fondazione ex art. 241 d.lgs 163/06, laddove in comparsa di costituzione e risposta si limitava unicamente ad eccepire la nullità o comunque l'inefficacia della clausola arbitrale in quanto non specificamente approvata ex art. 1341 c.c.

III. Sulle questioni dibattute tra le parti in via preliminare in rito.

Nelle convenzioni da cui scaturirebbero le pretese creditorie dell'odierno convenuto opposto compare all'art. 11 una clausola compromissoria che demanda le eventuali controversie tra le parti, riguardanti l'applicazione della convenzione, ad un collegio di tre arbitri amichevoli compositori, di cui due scelti dalle parti autonomamente ed il terzo scelto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente.

Ritiene il Tribunale che una siffatta clausola delinei un arbitrato rituale (v. Cass., 14872/2007: costituendo l'arbitrato irrituale un istituto atipico, derogatorio dell'istituto tipico regolato dalla legge e sfornito delle garanzie all'uopo previste dal legislatore, in mancanza di una volontà derogatoria chiaramente desumibile dal compromesso o dalla clausola compromissoria, il riferimento delle parti alla soluzione di determinate controversie all'arbitrato normalmente costituisce espressione della volontà di fare riferimento all'istituto tipico dell'arbitrato regolato dal c.p.c..).

E dunque, in presenza di clausola che devolve la risoluzione delle controversie scaturenti dalle convenzioni stipulate tra il professionista odierno opposto ed il Presidente della FONDAZIONE, deve essere ravvisata la



rinuncia delle parti ad adire la giurisdizione ordinaria ed il Tribunale adito deve quindi emettere declaratoria di difetto di giurisdizione (v. Cass., Sez. un., 24153/2013).

Né può indurre a diverse conclusioni la tesi di parte opposta secondo cui la clausola avrebbe dovuto essere approvata specificatamente per iscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c.; la clausola in questione, infatti, non risulta inserita in contratti per adesione redatti su moduli o formulari, bensì in tre convenzioni, stipulate, parrebbe nell'ambito di una sorta di rapporto fiduciario al di là delle procedure di evidenza pubblica, tra il Presidente della FONDAZIONE ed i singoli professionisti, tra cui l'odierno opposto, e dunque a seguito di una specifica trattativa tra le parti, il che esclude la abusività e vessatorietà della clausola stessa (v. Trib. Torino, 2.7.2013, secondo cui la clausola compromissoria richiede specifica approvazione per iscritto soltanto se inserita in contratti predisposti unilateralmente da una parte sola e redatti su moduli e formulari; v. anche Cass., ord. 17073/2013).

§. Per scrupolo di decisione ritiene infine il Tribunale che l'ulteriore eccezione di nullità della clausola compromissoria fondata sul disposto dell'art. 241 d.lgs. 163/06, ritenuta anzitutto inammissibile perché nuova, sia comunque infondata nel merito, alla luce del recente arresto della Suprema Corte che evidenzia che la clausola compromissoria è dotata di propria autonomia, sicché la nullità del negozio sostanziale non travolge la clausola compromissoria in esso contenuta, che continua pertanto ad esplicare il suo effetto devolutivo della competenza giurisdizionale agli arbitri (v. Cass., 17393/2015).

IV. Conclusioni e regolamento delle spese di lite.

Per tutte le ragioni sopra esposte, deve addivenirsi alla declaratoria di difetto di giurisdizione del Tribunale di Torino adito per essere la controversia devoluta alla competenza arbitrale, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, già a suo tempo emesso da giudice sprovvisto di competenza giurisdizionale (Trib. Palermo, 14.3.2013).

In applicazione del principio della soccombenza, tenuto conto del valore della causa, dell'esistenza di una fase introduttiva e di studio e di una fase decisionale, nonché dei valori medi del relativo scaglione, tenuto conto della notula depositata, ritiene infine il Tribunale di condannare il convenuto opposto a rifondere alla FONDAZIONE opponente le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, Sezione IV Civile

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,

Dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale di Torino adito per essere la controversia devoluta alla competenza arbitrale, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;

Condanna MANGANO ing. Antonino, titolare dell'omonimo studio tecnico, a rifondere alla FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR le spese di lite, che vengono liquidate in Euro 8.030,00, oltre Euro 330,00 per contributo unificato, oltre rimborso forfetario 15% spese generali, oltre CPA ed IVA come per legge.

Torino, 11 marzo 2016

Il Giudice
dott. Stefania Tassone

